

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE e TERRITORIO		
Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica	pianificazioneterritoriale@regione.fvg.it territorio@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4120 fax + 39 040 377 4110 I - 34133 Trieste, via Carducci 6	

PARERE

N. 015/21

D.D. 03.09.2021

Oggetto:

L.R. 5/2007 e s.m.i., art. 63 bis, co. 18.

Comune di Tarcento.

Variante n. 40 al Piano regolatore generale comunale.

Del. C.C. di approvazione n. 31
del 22/05/2021.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

Vista e considerata la relazione istruttoria relativa allo strumento urbanistico in oggetto indicato, ne condivide e fa propri integralmente i contenuti, che vengono di seguito riportati.

INQUADRAMENTO AMMINISTRATIVO

L'Amministrazione comunale di Tarcento, con deliberazione consiliare n. 28 del 03/04/2019, ha adottato la Variante n. 40 al PRGC, ai sensi dell'art. 63 bis, co. 9, della LR n. 5/2007.

La Giunta regionale, con propria deliberazione n. 1464 del 30/08/2019, ai sensi dell'art. 63 bis, co. 12, della LR n. 5/2007, ha disposto di esprimere, quali proprie riserve vincolanti in ordine alla Variante n. 40 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Tarcento, le riserve proposte dal Vicedirettore della Direzione centrale infrastrutture e territorio nel parere n. 015/19 del 26/08/2019 nonché il parere negativo formulato dal Ministero per i beni e le attività culturali, Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia, nella nota n. 9276 del 25/06/2019, integrata con la nota n. 11780 del 26/07/2019.

Con nota prot. 52858 del 03/09/2019 la soprarichiamata deliberazione della Giunta regionale è stata trasmessa al Comune di Tarcento, ai fini di cui all'art. 63 bis, co. 12, della LR n. 5/2007.

In relazione alla Variante adottata, come risulta dalla deliberazione consiliare di approvazione n. 31 del 22/05/2021, nel periodo di deposito sono pervenute n. 57 osservazioni/opposizioni alla Variante stessa.

Il Comune ha quindi approvato la Variante introducendovi le modifiche necessarie al superamento delle riserve regionali e pronunciandosi sulle osservazioni/opposizioni presentate.

Per quanto riguarda la procedura di Valutazione ambientale strategica la Giunta comunale, in qualità di autorità competente, con deliberazione n. 175 del 15/12/2020 ha preso atto dei pareri e delle note di chiarimento pervenute dai soggetti competenti in materia ambientale consultati ed ha stabilito l'esclusione della Variante n. 40 al PRGC dal procedimento di VAS, ai sensi dell'art. 12, co. 4, del D.Lgs. 152/2006, a condizione che il Consiglio comunale procedesse allo stralcio di un periodo delle norme di attuazione, relativo alla tematica manutentiva del verde all'interno delle aree agricole e boscate, che aveva suscitato le perplessità degli enti competenti. Si precisa che lo stralcio in questione deriva dall'accoglimento dell'osservazione n. 42.

Il Consiglio comunale, in sede di approvazione della Variante, ha ritenuto pertanto opportuno procedere con lo stralcio del periodo delle NTA soprammenzionato, al fine di non aggravare ulteriormente l'iter della Variante stessa, rimandando l'approfondimento della tematica ad eventuale successiva variante.

La deliberazione consiliare di approvazione, corredata della relativa documentazione, è pervenuta in data 01/06/2021 al Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica, il quale, con nota prot. 40123 del 14/06/2021, ha comunicato al Comune di Tarcento l'avvio del procedimento, ai sensi di legge.

DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI

Unitamente all'atto deliberativo consiliare n. 31/2021, il Comune di Tarcento ha fatto pervenire a questo Servizio la seguente documentazione:

Documentazione scritta

- Fascicolo denominato "PRGC Variante N° 40 - Pronuncia sulle riserve vincolanti";
- Fascicolo denominato "PRGC Variante N° 40 - Approvazione – Osservazioni ed opposizioni";

Documentazione grafica

- Strategie di piano Variante, scala 1/10.000;
- Zonizzazione V. 40 - Centro/nord, scala 1/5.000;
- Zonizzazione V. 40 - Sud, scala 1/5.000;
- Zonizzazione V. 40 - Tavv. 1-8, scala 1/2.000;
- Vincoli procedurali - Sud, scala 1/5.000;
- Vincoli procedurali - Centro, scala 1/5.000;
- Vincoli sovraordinati - Centro/nord, scala 1/5.000;
- Vincoli sovraordinati - Sud, scala 1/5.000.

ESAME ISTRUTTORIO

A. Verifica superamento riserve vincolanti

Per quanto riguarda le riserve formulate dalla Giunta regionale si riportano di seguito i contenuti delle stesse, le pronunce deliberate dal Consiglio comunale al riguardo e le valutazioni istruttorie che portano a ritenere superati o meno i rilievi sollevati dalla Regione.

Riserva n. 1 – ZONA RESIDENZIALE C IN LOCALITÀ COLLERUMIZ

CONTENUTO

La riserva riguarda la nuova zona C, contraddistinta come "PRPC 9", prevista in località Collerumiz, interferente con il bene tutelato paesaggisticamente costituito dal Torrente Soima, ed è finalizzata a dare prova della compatibilità della previsione con le prescrizioni d'uso dettate dal PPR per i Fiumi, torrenti e corsi d'acqua.

In particolare è stato richiesto al Comune di Tarcento di dimostrare l'assenza di contrasto fra la previsione urbanistica concernente la nuova zona residenziale di espansione e le prescrizioni d'uso vincolanti contenute nell'articolo 23 delle norme di attuazione del PPR.

Inoltre, ai sensi dell'art. 63 bis, co. 12, della LR n. 5/2007 e s.m.i., il Ministero per i beni e le attività culturali, Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia, ha espresso, con la nota n. 9276 del 25/06/2019, integrata con la nota n. 11780 del 26/07/2019, un parere negativo in ordine alla previsione di trasformazione da area verde ad area di espansione Zona C relativa all'area di Collerumiz ove insiste la Villa Spezzotti.

Con la delibera n. 1464 del 30/08/2019 la Giunta regionale ha ritenuto di far proprio e di esprimere quale propria riserva vincolante in ordine alla Variante in argomento, il parere negativo espresso nelle suddette note del MiBAC - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia, che, pertanto, fanno parte integrante e sostanziale della delibera stessa.

PRONUNCIA COMUNALE

L'Amministrazione comunale, in accoglimento della riserva, ha innanzitutto dato conto del lungo e articolato scambio di note con il Ministero per i beni e le attività culturali (MiBAC) al fine di contemperare l'obiettivo comunale della realizzazione di una nuova zona edificabile con quello della conservazione dell'edificio esistente nell'area, denominato Villa Spezzotti.

Infatti, dopo l'iniziale parere negativo alla Variante espresso dalla Soprintendenza del Friuli Venezia Giulia (nota n. 9276 del 25/06/2019) e la successiva rettifica della stessa Soprintendenza (nota n. 11780 del 26/07/2019), con cui veniva specificato che il parere negativo riguardava il solo ambito Collerumiz, in relazione all'interesse storico architettonico dell'edificio compreso nell'area interessata dalla previsione urbanistica in argomento, la Soprintendenza ha dichiarato l'interesse culturale della Villa Spezzotti, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 42/2004 (Decreto n. 24 del 22/01/2021), dando indicazione di escludere l'edificio dalla zona C e ha dichiarato il nulla osta alla realizzazione della zona edificabile nei limiti dell'area rimanente. Inoltre, essa ha formulato alcune prescrizioni relative sia alla Villa Spezzotti che alla zona C adiacente alla villa.

Conseguentemente il Comune ha provveduto:

- a stralciare dal perimetro della nuova zona C l'area perimetrata dal MiBAC, con ripristino in corrispondenza dell'area medesima della destinazione urbanistica vigente (zona V - Parco Privato);
- a stralciare dal perimetro della nuova zona C l'area sottoposta al vincolo paesaggistico relativo al Torrente Soima, con ripristino per detta area della zonizzazione antecedente all'adozione (zona V - Parco Privato);
- ad integrare la norma di attuazione della zona C (art. 24 delle NTA), recependo le prescrizioni attuative dettate dalla Soprintendenza per l'ambito adiacente a Villa Spezzotti;
- ad inserire, nell'art. 24 delle NTA relativo alla zona V - Di Parco Privato, il divieto di edificare corpi aggiunti e/o staccati nel lotto da tutelare della Villa Spezzotti, come da indicazione ministeriale.

Conseguentemente il Comune ha provveduto ad adeguare anche il Piano struttura (tav. Strategia di Piano), la tavola dei Vincoli procedurali e la scheda della Zona C "PRPC 9 – Collerumiz, via del Colle", nei termini stabiliti dalla Soprintendenza.

VERIFICA SUPERAMENTO RISERVA

Si ritiene che attraverso le modifiche apportate alla zonizzazione, in particolare con l'esclusione dal perimetro della zona C dell'area soggetta a tutela paesaggistica relativa al corso d'acqua vincolato e il ripristino della classificazione urbanistica vigente dell'area stessa, sia venuta meno la necessità di dimostrare l'assenza di contrasto della nuova zona residenziale con le prescrizioni d'uso vincolanti dell'art. 23 delle NTA del PPR richiesta con la riserva.

Si dà atto inoltre che le modifiche azzonative e normative operate dal Comune in sede di approvazione della Variante costituiscono superamento del parere negativo espresso dal MiBAC - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia ed assunto dalla Giunta regionale quale propria riserva vincolante in ordine alla Variante stessa con delibera n. 1464 del 30/08/2019.

Pertanto per entrambi gli aspetti la riserva può considerarsi superata.

Riserva n. 2 – STRALCIO DEI PIANI PARTICOLAREGGIATI DI RICOSTRUZIONE

CONTENUTO

La riserva è incentrata sullo stralcio dalla zonizzazione del PRGC di parte dei perimetri dei Piani particolareggiati di ricostruzione (Ppr), a suo tempo approvati ai sensi della LR n. 63/1977.

Come è stato evidenziato nella riserva, il termine di validità dei Ppr risulta essere stato prorogato, in base a quanto previsto nell'art. 48, co. 1, della LR n. 16/2008, così come modificato dalla LR n. 28/2018 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021), per cui appare immotivata la scelta di modificare gli ambiti soggetti ai Ppr anzitempo rispetto alla scadenza dei Piani stessi, nonché in contrasto con l'art. 2, co. 1ter, delle NTA dello stesso PRGC, il quale stabilisce che *"per i Ppr indicati nelle tavole di zonizzazione la validità cessa in generale con l'assenza di un provvedimento regionale che ne dichiara prorogata la validità stessa"*.

Pertanto, è stato chiesto al Comune di Tarcento di giustificare in modo dettagliato la previsione in argomento e di dimostrare di aver puntualmente accertato l'assenza di qualsiasi procedura amministrativa pendente in capo alle aree coinvolte e l'adempimento degli obblighi derivanti da convenzioni ancora in essere.

Inoltre, è stato chiesto al Comune di intervenire adeguando i termini di validità dei Ppr indicati all'art. 33 delle NTA del vigente PRGC, in modo che risultino rispettosi di quanto stabilito dall'art. 48, co. 1, della LR n. 16/2008, così come modificato dalla LR n. 28/2018.

PRONUNCIA COMUNALE

Il Comune ha recepito la riserva formulata dando indicazione dell'attuale livello di attuazione degli ambiti assoggettati ai Piani particolareggiati di ricostruzione, i quali risultano *"per lo più attuati (...) in parte eliminati e in parte ridimensionati"*, rimanendo da attuare per il completamento del processo di ricostruzione solamente piccole aree, nel Capoluogo e in alcune frazioni.

Viene inoltre dato conto di una puntuale verifica svolta dall'Ufficio Tecnico dei vari ambiti inclusi nei perimetri dei Ppr oggetto di stralcio in seguito all'adozione della Variante n. 40 al PRGC, allegando una asseverazione, a firma del responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, in cui si conferma l'avvenuta completa attuazione degli sviluppi urbanistici previsti dagli stessi Ppr oggetto di stralcio.

Infine, è stato modificato l'art. 33 delle NTA, aggiornando le previsioni relative ai termini di validità dei Ppr vigenti in esso contenute, in modo da risultare conformi alle norme sovraordinate.

VERIFICA SUPERAMENTO RISERVA

Gli approfondimenti effettuati dal Comune e la modifica apportata al testo normativo, in accoglimento della riserva vincolante, sono confacenti al superamento della riserva stessa.

Riserva n. 3 – DESTINAZIONI D'USO AMMESSE NELLE ZONE DH3

CONTENUTO

Con la riserva vincolante è stato fatto rilevare che la destinazione d'uso "direzionale" prevista per la nuova zona omogenea DH3 situata lungo la Statale Pontebbana consentirebbe, stante la sua genericità, di realizzare all'interno della zona tutte le attività elencate dall'art. 5, co. 1, lett. e) della LR n. 19/2009 e quindi, oltre a quelle "amministrative o professionali", anche le attività "ricreativa", "sanitaria e assistenziale", "istruzione" e "ricerca tecnico-scientifica", senza obbligo di connessione con gli insediamenti industriali, artigianali e commerciali ai quali la zona è destinata e senza alcun limite massimo di superficie.

Potrebbe in tal modo originarsi nell'area una vera e propria zona direzionale, in contrasto con l'art. 33 delle NTA del PURG, il quale prevede che gli "insediamenti direzionali" debbano essere allocati all'interno della specifica zona omogenea "I", a tale scopo destinata, e con gli artt. 37 e 41 delle stesse NTA del PURG, i quali prescrivono che nelle zone omogenee D e H sono consentite unicamente attrezzature edilizie, servizi ed impianti pertinenti con gli insediamenti produttivi e commerciali.

È pertanto stata formulata la richiesta di rivedere la succitata previsione introdotta in fase di adozione, specificando quali delle attività che compongono la più generale definizione direzionale contenuta all'art. 5, co. 1, lett. e) della LR n. 19/2009 sono da attribuire alla zona, in modo che risultino rispettate le previsioni urbanistiche sovraordinate, di esplicitare il requisito della connessione funzionale tra la destinazione direzionale e quella principale produttiva/commerciale e di dare indicazione circa la prevalenza della funzione produttiva/commerciale, all'interno della zona DH3, in mancanza della quale l'area interessata avrebbe dovuto trovare un più opportuno inserimento nella specifica zona omogenea "I".

PRONUNCIA COMUNALE

Il Comune, accogliendo la riserva vincolante, ha provveduto a integrare il punto della normativa in questione (art. 14bis – Zona DH3 Industriale-commerciale esistente) esplicitando il requisito della connessione funzionale della destinazione direzionale a quella principale produttiva/commerciale e limitando la più generale definizione direzionale alla componente relativa alle “attività amministrative quali uffici e studi”, con particolare riferimento alla “ricerca tecnico-scientifica, in cui non si svolgono attività industriali di produzioni di merci e beni.”

VERIFICA SUPERAMENTO RISERVA

Va rilevato che il Comune non ha affrontato l'aspetto della possibile prevalenza della funzione direzionale su quella produttiva/commerciale.

Le integrazioni apportate alla documentazione di piano dall'Amministrazione comunale in accoglimento della riserva vincolante pertanto non risultano completamente esaustive di quanto richiesto con la riserva stessa.

Infatti, se da un lato risultano risolte le criticità sollevate in merito all'eccessiva genericità della previsione introdotta in fase di adozione della Variante e alla necessità di stabilire una connessione funzionale tra le attività direzionali ammissibili e quelle produttive/commerciali proprie delle zone urbanistiche D e H, d'altro lato rimane non trattata la questione della prevalenza della funzione principale nella Zona DH3.

Pertanto, non avendo fornito un adeguato riscontro alla riserva vincolante, in cui si chiedeva di intervenire sulla norma al fine di fissare un tetto massimo di superficie destinabile alla funzione direzionale, affinché essa risultasse complementare, e non prevalente, rispetto a quella produttiva/commerciale, la riserva non risulta completamente superata.

Si rende pertanto necessario introdurre, ai sensi dell'art. 63 bis, co. 18, della LR n. 5/2007, le modifiche ritenute indispensabili ai fini del superamento della riserva, che consistono nell'integrazione del punto 1, lett. e) del paragrafo A) “Destinazioni d'uso”, dell'art. 14bis delle NTA (Zona DH3 Industriale-commerciale esistente) con la precisazione che la destinazione d'uso direzionale si può sviluppare entro il limite del 40% di superficie utile di quella dell'immobile.

Riserva n. 4 – VIABILITÀ REGIONALE DI 1° LIVELLO

CONTENUTO

La riserva verte principalmente sulla previsione, a livello operativo, di realizzare una rotatoria in corrispondenza dell'intersezione esistente in località Collalto, tra l'asse viario della SS13, individuata come Viabilità regionale di 1° livello dal PRITMML, e la viabilità locale.

In merito a tale ipotesi progettuale la Regione ha rilevato come tale scelta non sia esplicitamente riferita alla volontà di recepire la previsione della ristrutturazione della Viabilità regionale di 1° livello indicata dal PRITMML, e non risulti correlata ad alcun progetto approvato dalla Regione o da altri Enti competenti.

Inoltre, è stato rilevato come le NdA del PRGC vigente, nello stabilire i limiti di distanza da osservarsi nei confronti delle diverse tipologie di strade presenti all'interno del territorio comunale, riportino per la viabilità regionale di primo livello previsioni non conformi alle norme di attuazione del PRITMML, in particolare per quanto riguarda la relativa fascia di rispetto stradale, che la norma comunale prevede per le sole zone E e V fronteggianti l'infrastruttura, mentre l'art. 6 delle norme di attuazione del PRITMML stabilisce in 40 ml, a prescindere dalla destinazione di zona e con possibilità di riduzione a 20 metri solamente entro le zone edificabili collocate fuori dai centri abitati.

È stato pertanto richiesto al Comune di stralciare dalla zonizzazione di PRGC l'indicazione progettuale relativa all'intersezione tra la SS13 e la SP100 in località Collalto, mantenendola unicamente nel Piano struttura, e subordinare il trasferimento di tale previsione infrastrutturale nel Piano operativo al realizzarsi di determinate condizioni, quali l'ottenimento del parere favorevole dell'Ente proprietario della strada e secondo modalità operative da definirsi negli obiettivi e strategie.

Inoltre, considerando che la Variante è intervenuta in più punti lungo l'asse viario della SS13, è stato chiesto di verificare e adeguare la normativa comunale alle disposizioni del PRITMML per quanto riguarda le fasce di rispetto dell'infrastruttura.

PRONUNCIA COMUNALE

L'Amministrazione comunale in accoglimento della riserva ha provveduto:

- a stralciare dal Piano operativo l'indicazione progettuale relativa all'intersezione tra la SS13 e la SP100

- in località Collalto, mantenendola unicamente nel Piano strategico;
- a modificare il documento “Obiettivi. Strategie. Limiti di flessibilità”, integrando l’obiettivo relativo alla viabilità di interesse regionale esplicitando la volontà di recepire la previsione della ristrutturazione della Viabilità regionale di 1° livello (SS 13) indicata dal PRITMML;
- a integrare il documento medesimo a livello di strategie, subordinando ogni intervento di adeguamento della viabilità di interesse regionale all’approvazione dei relativi progetti da parte della Regione o degli altri Enti competenti, ed il trasferimento della previsione dal Piano strategico al Piano operativo all’ottenimento del parere favorevole dei medesimi Enti.

Inoltre, ha provveduto a modificare la Tabella 1 – Limiti di distanza allegata alle Norme tecniche di Attuazione, per recepire quanto previsto dall’art. 6 delle NTA del PRITMML per la rete viaria di 1° livello, relativamente alla profondità e alla modificabilità della fascia di rispetto a protezione del nastro stradale.

Le modifiche relative sono state inserite anche nelle tavole di Zonizzazione.

VERIFICA SUPERAMENTO RISERVA

Le integrazioni e le modifiche apportate dall’Amministrazione comunale alla zonizzazione, alle norme di attuazione e agli obiettivi e strategie di piano, in accoglimento della riserva vincolante, risultano adeguati a far ritenere la riserva stessa superata.

Riserva n. 5 – PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO

CONTENUTO

La riserva è incentrata sulla previsione da parte del Comune di Tarcento di una zona omogenea per Servizi ed attrezzature collettive, denominata S/PI, finalizzata alla creazione di un “Parcheggio di interscambio”, in un’area adiacente alla piazza centrale del Capoluogo (Piazza Libertà) che il Piano urbano del traffico individua come autostazione del trasporto pubblico locale e in accordo con un recente Studio di fattibilità inerente l’organizzazione planimetrica ed i flussi di circolazione previsti nell’autostazione.

La riserva ha messo in relazione la previsione urbanistica comunale con il Piano regionale del trasporto pubblico locale (PRTPL) il quale, per il territorio comunale di Tarcento, individua un Centro di interscambio modale regionale (CIMR) di 2° livello, infrastruttura caratterizzata da un significativo interscambio tra diverse tipologie di trasporto (privato/pubblico su ferro e gomma) coinvolgente la stazione ferroviaria esistente, un’autostazione e un deposito dei servizi automobilistici.

È stato inoltre evidenziato come il PRTPL stabilisca che i servizi di trasporto pubblico da organizzare nei CIMR debbano essere in genere fisicamente connessi (CIMR compatti), prevedendo tuttavia la possibilità che essi assumano configurazioni differenti comprendendo più terminal servizi (CIMR multipolo), distanti fra loro ma sempre connessi funzionalmente.

In base alle citate previsioni della pianificazione sovraordinata è stata sollevata la questione se la scelta urbanistica comunale, limitata a programmare una soltanto (autostazione) delle molteplici funzioni fondamentali per il funzionamento del CIMR, senza nulla dire della connessione funzionale con la stazione ferroviaria esistente, pur non contrastando con il PRTPL, possa precludere la completa realizzazione del CIMR di 2° livello che, ai sensi della pianificazione regionale, deve organizzare il più ampio sistema di interscambio modale tra le diverse tipologie di trasporto.

Si è ritenuto pertanto necessario sollevare una riserva affinché il Comune:

- esplicitasse se e come la previsione urbanistica, che contempla solamente un parcheggio di interscambio, potesse intendersi quale compiuto recepimento delle previsioni degli strumenti di pianificazione regionale sopra citati, i quali prevedono che il CIMR di Tarcento vada articolato comprendendo diversi servizi/modi di trasporto;
- dimostrasse che la previsione comunale relativa al Parcheggio di interscambio non fosse suscettibile di compromettere la funzionalità e l’attrattività del CIMR previsto a Tarcento dalla pianificazione sovraordinata, garantendo il raggiungimento degli standard qualitativi richiesti dal PRTPL.

PRONUNCIA COMUNALE

Il Comune ha dato risposta alla riserva formulata richiamando l’attenzione sul fatto che lo strumento di pianificazione complementare in materia di mobilità, ovvero il Piano generale del traffico urbano, adottato dal Comune di Tarcento e approvato dal Servizio trasporto pubblico regionale e locale il 12/02/2018, per la parte attinente al trasporto pubblico preveda, tra gli interventi specifici del settore, l’allestimento del

terminal autostazione all'interno dell'area contigua a Piazza Libertà, in coincidenza con quella interessata dalla previsione urbanistica in argomento, destinandolo esplicitamente all'intermodalità. Il Comune di Tarcento avrebbe quindi adottato la previsione del parcheggio di interscambio intendendo con ciò trasferire nel PRGC le indicazioni del PTGU.

Inoltre, il Comune ricorda l'avvenuta predisposizione dello "Studio di fattibilità inerente l'organizzazione planimetrica ed i flussi di circolazione inerenti il CIMR di 2° livello previsto dal PRTPL per la Città di Tarcento nell'area adiacente a Piazza Libertà", in conformità a quanto già previsto dall'approvato PGU.

Lo studio, presentato in data 27/06/2019 al Servizio trasporto pubblico regionale e locale della Regione, ha già ottenuto una valutazione positiva da parte del Servizio stesso, in data 27/06/2019, con presa d'atto "della sostanziale corrispondenza dello studio alle prescrizioni del PRTPL per CIMR di 2° livello" e la prescrizione, tra l'altro, di disporre dei "servizi di collegamento navetta o, in alternativa, i servizi automobilistici afferenti l'autostazione (...) come peraltro previsto dal PGU del Comune".

È altresì stato dato conto dell'ottenimento, da parte del gestore di servizi TPL SAF Autoservizi FVG Spa, del parere favorevole al sopracitato studio di fattibilità, con alcune osservazioni di dettaglio di carattere progettuale.

Il Comune conclude pertanto che:

- *"in ogni caso la connessione funzionale tra i due terminal servizi (la Stazione Ferroviaria e l'Autostazione) è assicurata dalla prescrizione regionale che i servizi automobilistici afferenti l'autostazione debbano effettuare fermate anche presso la stazione ferroviaria, come previsto dal PGU del Comune e che l'autostazione debba essere dotata di idonei servizi informativi, come previsti dal PRTPL";*
- *"la previsione urbanistica del Comune può intendersi quale sostanziale compiuto recepimento delle previsioni degli strumenti di pianificazione regionale sopra citati, i quali prevedono che il CIMR di Tarcento debba essere articolato comprendendo diversi servizi/modi di trasporto".*

Nell'accogliere la riserva vincolante il Comune è comunque intervenuto anche operativamente, provvedendo ad integrare la tavola di zonizzazione, con l'indicazione della specifica zona S1- CIMR, e le norme di attuazione (art. 23 - Zona S per Servizi ed attrezzature collettive), riportando le prescrizioni contenute nei pareri regionali relativamente al CIMR.

Coerentemente, ha anche provveduto ad adeguare la documentazione relativa ai vincoli procedurali e preordinati all'esproprio.

VERIFICA SUPERAMENTO RISERVA

Si ritiene che le argomentazioni fornite e le modifiche apportate dall'Amministrazione comunale alla documentazione di Variante, in risposta alla riserva vincolante, risultino adeguate e pertanto la riserva stessa possa considerarsi superata.

Riserva n. 6 – AREE TULATE PER LEGGE DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE - BOSCHI

CONTENUTO

Questa riserva è imperniata su una previsione introdotta nelle NTA con la Variante in esame, atta a consentire, all'interno delle zone agricole e boschive (E2.1, E2.2, E3, E4.1, E4.2 ed E4.3), di effettuare il "disboscamento, sradicamento di alberi ed estrazione di ceppaie previo parere favorevole del Corpo Forestale Regionale, qualora necessario e qualora ammesso da norme di settore sovraordinate".

Ravvisando la possibilità che i terreni interessati da tale previsione potessero ricadere in aree vincolate dal punto di vista paesaggistico, quali i "Territori coperti da foreste e da boschi", in pendenza del formale adeguamento dello strumento urbanistico comunale al PPR, è stato richiesto al Comune di integrare gli articoli 16, 17, 18, 19, 20 e 21 delle NTA, relativi alle zone sopra evidenziate, mediante inserimento della disposizione che "Eventuali riduzioni di superficie boscata dovranno rispettare le Prescrizioni d'uso relative ai Territori coperti da foreste e boschi, di cui all'art. 28 delle NTA del PPR". Un tanto, al fine di assicurare la compatibilità della previsione in argomento con la Parte Statutaria del PPR.

PRONUNCIA COMUNALE

L'Amministrazione comunale, in accoglimento della riserva vincolante, ha provveduto a integrare le

previsioni specifiche contenute negli articoli 16, 17, 18, 19, 20 e 21 delle NTA del PRGC, relativi alle zone a destinazione boschiva ed agricola, con un richiamo al rispetto delle prescrizioni del PPR, così come richiesto dalla riserva stessa.

Viepiù, in accoglimento di un'osservazione presentata dall'Ufficio Tecnico Comunale, il Comune ha deciso di eliminare completamente dai succitati articoli delle NTA la previsione introdotta in fase di adozione che rende possibili gli interventi di disboscamento/sradicamento di alberi. Un tanto, al fine di superare le criticità sullo Screening di VAS riportate nel parere dell'ARPA e nel parere della Regione FVG - Servizio valutazioni ambientali.

Sempre in accoglimento della medesima osservazione il Comune ha deciso altresì di ripristinare il testo normativo stralciato con l'adozione della Variante, il quale stabiliva il divieto assoluto di interventi di disboscamento, eccetto quelli relativi alle colture specializzate.

VERIFICA SUPERAMENTO RISERVA

Attraverso le modifiche apportate alle norme di attuazione, in accoglimento della riserva vincolante, l'Amministrazione comunale ha risposto adeguatamente alla riserva stessa la quale pertanto può considerarsi superata.

Riserva n. 7 – TAVOLE DEI VINCOLI SOVRAORDINATI “CENTRO NORD E SUD”

CONTENUTO

La riserva prende spunto dal fatto che, pur non trattandosi di una Variante di conformazione del PRGC al vigente PPR, in quanto la sua formazione è stata avviata antecedentemente all'approvazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), il Comune ha comunque provveduto ad aggiornare, nelle tavole dei vincoli sovraordinati, i perimetri degli ambiti sottoposti a tutela paesaggistica, costituiti dai territori coperti da foreste e boschi e dai corsi d'acqua vincolati, in parte già presenti nel Piano vigente.

Poiché, in pendenza del formale adeguamento dello strumento urbanistico comunale al PPR, a far data dalla sua approvazione le “prescrizioni d'uso” riferite alla Parte statutaria del piano regionale stesso sono comunque immediatamente cogenti e prevalenti sulle disposizioni incompatibili di ogni strumento vigente di pianificazione territoriale o di programmazione, si è ritenuto necessario che nell'art. 28 delle NTA vigenti, “Vincoli e criteri paesaggistici” fosse introdotta la seguente frase: *“Ai beni paesaggistici, come individuati dal Piano Paesaggistico Regionale si applicano le norme di cui al Piano stesso, fermo restando quanto segue e quanto riportato nelle Tavole dei vincoli sovraordinati Centro Nord e Sud in scala 1:5000 soltanto qualora costituisca norma più restrittiva.”.*

PRONUNCIA COMUNALE

In risposta alla riserva formulata il Comune, preso atto della necessità di rendere coerente il PRGC con le prescrizioni del PPR, ha integrato l'articolo 28 (Vincoli e criteri paesaggistici) delle NTA con un nuovo punto 12, riportante la frase indicata nella riserva vincolante.

VERIFICA SUPERAMENTO RISERVA

La modifica apportata dall'Amministrazione comunale al testo normativo, in accoglimento della riserva vincolante, risulta adeguata a far ritenere la riserva superata.

B. Verifica osservazioni/opposizioni

In relazione alla Variante adottata, il Consiglio comunale ha esaminato le osservazioni/opposizioni pervenute (n. 57) accogliendone alcune, in tutto o in parte.

Le motivazioni dell'accoglimento o meno di ciascuna di esse e la descrizione delle conseguenti modifiche agli elaborati di Variante sono riportate all'interno del documento “Osservazioni ed opposizioni” e l'esito finale è riassunto nella deliberazione di approvazione.

Si evidenzia come, ai sensi del co. 17 dell'art. 63 bis della LR n. 5/2007, a questo Servizio compete la verifica di eventuali conflitti tra le osservazioni/opposizioni accolte e gli obiettivi e le strategie del Piano.

Ciò premesso, esaminate le modifiche azzonative e normative che derivano dall'accoglimento, anche soltanto parziale, delle osservazioni/opposizioni, si ritiene che esse non confliggano con gli obiettivi e con le strategie dello strumento urbanistico generale.

Tutto ciò premesso,

ESPRIME IL PARERE

che, in base a quanto evidenziato nei precedenti paragrafi "A. Verifica superamento riserve vincolanti" e "B. Verifica osservazioni/opposizioni", l'esecutività della deliberazione del Consiglio comunale di Tarcento n. 31 del 22/05/2021, con cui è stata approvata la Variante n. 40 al Piano regolatore generale comunale, sia meritevole di conferma da parte del Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 63 bis, co. 18, della LR n. 5/2007, con l'introduzione nella Variante approvata delle modifiche di seguito illustrate:

- all'art. 14bis delle NTA, relativo alla Zona DH3 Industriale-commerciale esistente, al paragrafo A) Destinazioni d'uso, punto 1, lett. e), dopo la frase: *"É' ammessa la destinazione ricerca tecnico-scientifica: superfici di unità immobiliari destinate ad attività di ricerca tecnica e scientifica in cui non si svolgono attività industriali di produzioni di merci e beni."*, viene aggiunto il seguente periodo: *"La destinazione d'uso direzionale non potrà sviluppare una superficie utile superiore al 40% di quella dell'immobile interessato."*

IL DIRETTORE DI SERVIZIO
F.to dott.ssa Maria Pia Turinetti di Prierio

VISTO: IL PRESIDENTE